

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo

Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore Attrezzature Sanitarie

Il direttore



COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA IN SERVICE, DIVISO IN LOTTI, DI SISTEMI PER LA CHIRURGIA DELLA CATARATTA E VITREORETINICA NECESSARI ALLE AZIENDE UU.SS.LL. DI BOLOGNA, IMOLA E FERRARA E DELLE AZIENDE OSPEDALIERO UNIVERSITARIE DI BOLOGNA E FERRARA.

Importo massimo quadriennale complessivo a base di gara: € 8.105.160,00 Iva esclusa di cui

LOTTO 1 € 3.575.160,00 (triennale) compresi € 5.000,00 quali oneri della sicurezza– CIG ACCORDO QUADRO: 94655578BC


LOTTO 2 € 4.530.000,00 (triennale) compresi € 5.000,00 quali oneri della sicurezza – CIG ACCORDO QUADRO: 9467047653

CUI AOUBO: S92038610371202000036

CUI AOFE: F01295950388202200088


CUI AUSLFE: F01295960387202200088.

CUI AUSLBO: F02406911202202200097



INDICE

Art.1) Oggetto della gara e importi	3
Art.2) Obiettivi, durata, quantitativi e modalità di funzionamento della fornitura	3
Art.3) Caratteristiche tecniche specifiche di minima	6
Art.4) Requisiti qualitativi e preferenziali	9
Art.5) Conformità a disposizioni e norme.....	9
Art.6) Periodo di prova	10
Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario.....	10
Art.8) Consegna e installazione dei sistemi	11
Art.9) Accettazione	12
Art. 10) Consegna materiale di consumo e kit	14
Art.11) Assistenza Tecnica	14
Art.12) Dispositivo Vigilanza	16
Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara.....	16
Art.14) Controlli	16
Art.15) Customer satisfaction.....	17
Art.16) Obbligo di Riservatezza dei dati	17
Art.17) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -	19
Art.18) Referenti delle attività.....	19
Art.19) Penalità	20
Art.20) Risoluzione del contratto.....	22
Art.21) Responsabilità.....	23
Art.22) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	23
Art.23) subappalto	27
Art.24) Recesso dal contratto	27
Art.25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna	28
Art.26) Controversie e Foro competente	30
Art. 27) Elezione del domicilio	30
Art.28) Informazioni.....	30
Art. 29) Documentazione di gara.....	30



Art.1) Oggetto della gara e importi

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza rilancio competitivo, per la fornitura in service, diviso in lotti, di sistemi per la chirurgia della cataratta.

La fornitura, suddivisa in due lotti indivisibili:

Lotto 1) sistema per facoemulsificazione per chirurgia della cataratta,

Lotto 2) sistema per il trattamento delle patologie retiniche anche combinate a chirurgia della cataratta,

La fornitura dovrà comprendere per l'intera durata del contratto:

- il noleggio gratuito della strumentazione, completo di tutta la strumentazione e gli accessori necessari al corretto e completo funzionamento
- il materiale di consumo
- l'assistenza tecnica full-risk (comprensiva di interventi di manutenzione correttiva illimitati con le tempistiche definite in Allegato B, interventi di manutenzione preventiva in numero pari a quanto previsto dal fabbricante, parti di ricambio/consumo incluse)
- la formazione all'uso

Gli ulteriori requisiti indicati nell'Allegato A1 (Questionari tecnici) sono comunque da relazionare e saranno oggetto di valutazione nelle modalità specificate nel Disciplinare di Gara.

La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dalle Aziende in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale.


La fornitura s'intende costituita da attrezzature e materiale di consumo esclusivo per il funzionamento dei sistemi di ultima generazione e nuovi di fabbrica.

Inoltre, la fornitura si intende "chiavi in mano", pertanto la ditta dovrà precedere eventuali allacciamenti e/o posizionamenti particolari.

L'affidamento della fornitura sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Art.2) Obiettivi, durata, quantitativi e modalità di funzionamento della fornitura

Con la presente fornitura, le Aziende aderenti si propongono di realizzare i seguenti obiettivi:



Dotare le Sale Operatorie di sistemi per faco-vitrectomia e relativo materiale d'uso che garantiscano:

- la massima sicurezza per i pazienti e gli operatori;
- elevati standard di qualità e di efficienza /efficacia;
- riduzione dei tempi di indisponibilità per guasto o simile (massimizzare up-time)
- massima ergonomia e semplicità nell'utilizzo.

L'accordo quadro avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La Ditta Partecipante deve presentare offerta per tutto quanto richiesto, nulla escluso. Si intendono inclusi altresì tutti i beni, accessori, dispositivi necessari per il corretto e completo funzionamento dei sistemi richiesti, senza nessun onere aggiuntivo. Quindi il prezzo offerto deve essere inteso quale corrispettivo per tutte le attività a carico della ditta prevista dai documenti di gara.

Durante il periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà proporre alle Aziende Sanitarie eventuali nuovi prodotti immessi sul mercato, tecnicamente più avanzati rispetto a quelli che costituiscono l'oggetto del contratto. La proposta dovrà essere preventivamente autorizzata dai servizi gestori (Ingegneria Clinica e Farmacia) e dal referente clinico. Tali prodotti devono garantire almeno le medesime caratteristiche e performance di quelli aggiudicati e senza ulteriori oneri economici.

Allo scadere della fornitura, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rinnovare la fornitura per ulteriori 12 mesi.

Al termine del contratto la Ditta Aggiudicataria dovrà ritirare a proprie spese tutte le apparecchiature installate, fatte salve diverse indicazioni da parte delle Ingegnerie Cliniche delle Aziende Sanitarie interessate.

I quantitativi della strumentazione (noleggio gratuito) e del materiale di consumo (kit) suddivisi per Azienda Sanitaria sono indicati negli Allegati E schede offerte economiche dei rispettivi lotti, per i seguenti importi:

Lotto n. 1 € 3.575.160,00.

Lotto n. 1 € 4.530.000,00.

Per il lotto n. 1 la Stazione Appaltante precisa che procederà alla contestuale stipula di più contratti applicativi con i primi 2 operatori economici della graduatoria finale, a seconda della numerosità delle ditte presenti nella graduatoria di aggiudicazione, secondo lo schema seguente:

Ditta	Ditte con cui	Quota minima	Quota minima	Quota attribuita
-------	---------------	--------------	--------------	------------------



conformi e sopra soglia minima	vengono stipulati contratti	garantita I° aggiudicatario	garantita II° aggiudicatario	tra aggiudicatari sulla base dell'appropriatezza ed esigenze cliniche
1	1	100%	--	0%
2	2	40%	30%	30%
3	2	40%	30%	30%
4 o più	2	40%	30%	30%

Per il lotto n. 1 la Stazione Appaltante precisa che procederà alla contestuale stipula di più contratti applicativi con i primi 3 operatori economici della graduatoria finale, a seconda della numerosità delle ditte presenti nella graduatoria di aggiudicazione, secondo lo schema seguente:

Ditta conformi e sopra soglia minima	Ditte con cui vengono stipulati contratti	Quota minima garantita I° aggiudicatario	Quota minima garantita II° aggiudicatario	Quota minima garantita III° aggiudicatario	Quota attribuita tra aggiudicatari sulla base dell'appropriatezza ed esigenze cliniche
1	1	100%	--	--	0%
2	2	40%	30%	--	30%
3	3	30%	20%	10%	40%
4 o più	3	30%	20%	10%	40%

Per tutti i lotti, il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nell'eventuale aumento dei fabbisogni da parte delle Aziende Sanitarie interessate, nella misura massima pari al 30% del valore a base di gara per ogni singolo lotto

In tal caso, le modifiche del contratto non supereranno i seguenti importi:

- **Lotto 1 € 1.191.720,00**
- **Lotto 2 € 1.510.000,00**

Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 13.508.600,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivi degli oneri di sicurezza quantificabili in € 5.000,00 (€ 1.000,00 per ogni Azienda Sanitaria interessata) per ogni singolo lotto, così suddiviso:



Lotto 1

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo di 12 mesi	Importo per opzione art. 106 comma 1 lett.a)	Valore globale a base di gara
€ 3.575.160,00	€ 1.191.720,00	€ 1.191.720,00	€ 5.958.600,00

Lotto 2

Importo complessivo triennale a base di gara	Importo per rinnovo di 12 mesi	Importo per opzione art. 106 comma 1 lett.a)	Valore globale a base di gara
€ 4.530.000,00	€ 1.510.000,00	€ 1.510.000,00	€ 7.550.000,00

Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell'appalto, precisa che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per ogni lotto in gara, verranno riconosciuti alla ditta appaltatrice dei costi per la sicurezza pari a € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ogni lotto) non soggetti al ribasso e suddiviso, per ogni Azienda Sanitaria interessata.

Art.3) Caratteristiche tecniche specifiche di minima

Le caratteristiche richieste vanno intese ed interpretate in coerenza con l'art. 68 del D.Lgs.50/2016.

3.1 LOTTO 1 sistema per facoemulsificazione per chirurgia della cataratta

Si richiede la fornitura di sistema per facoemulsificazione di ultima generazione con le seguenti caratteristiche:

- Facoemulsificatore ad ultrasuoni utilizzabile anche con la tecnica microincisionale (almeno 2,2 mm)
- Pompa di aspirazione (peristaltica, Venturi o assimilabili) con possibilità di controllo lineare
- Sistema di infusione a gravità e/o pressurizzato controllato
- Sistema anticollasso della camera anteriore
- Possibilità di impostazione in diversi livelli, per tutte le funzioni, gestite linearmente da pedale
- Pedale interamente personalizzabile
- Controllo delle funzioni della macchina tramite schermo LCD touch screen
- Modalità di funzionamento Continuo, Pulsato, Burst



- Generatore di ultrasuoni con regolazione della potenza faco ; presenza di manipoli US almeno da 28 KHz;
- Modulo di diatermia bipolare;
- Modulo di vitrectomia anteriore
- Carrello portastrumento dotato di ruote, completo di sistema frenante, tavolo servitore e di alzabottiglia ad elevazione elettrocomandata
- Per ogni sistema dovranno essere forniti ¹almeno
 - o n. 10 manipoli ultrasuoni /anno
 - o n.10 manipoli irrigazione/aspirazione/anno

Il PACK proposto deve comprendere:

- Cassetta set tubi monouso
- Punte U/S monouso
- SLEEVES monouso: sleeve I/A; sleeve 1,8/2,2 mm circa; sleeve 2,75 mm
- Tutto quanto necessario al funzionamento del sistema proposto

Le ditte devono proporre Dispositivi e materiale di consumo di ultima generazione che rappresenti il meglio della loro produzione in termini di tecnologia con le caratteristiche specifiche indicate in scheda offerta


Le ditte dovranno offrire la possibilità di acquistare i DM compresi nei kit anche singolarmente

3.2 LOTTO 2 sistema per il trattamento delle patologie retiniche anche combinate a chirurgia della cataratta:

Si richiede la fornitura di sistema vitrectomo/facoemulsificatore di ultima generazione per l'esecuzione di interventi di vitrectomia posteriore semplici o combinati con cataratta, dotato delle seguenti caratteristiche:

- Schermo LCD di tipo touch screen per la gestione dei parametri di utilizzo
- Software con possibilità di memorizzare diversi programmi per diversi utenti
- Sistema di aspirazione di ultima generazione con pompa a controllo di vuoto o controllo di flusso o assimilabile.
- Sistema anticollasso della camera anteriore
- Sistema di infusione a gravità e/o pressurizzato controllato per camera anteriore
- Sistema di infusione a gravità e pressurizzato controllato per camera posteriore

¹ Le aziende aggiudicatarie si impegnano ad assicurare per ogni anno di contratto la presenza del numero minimo di manipoli pluriuso indicati: in caso di guasto è quindi necessaria l'immediata sostituzione; le singole aziende si riservano la possibilità di utilizzare, nell'ambito dei propri contratti, il quantitativo complessivo dei manipoli, distribuendoli tra i vari presidi, qualora necessario per assicurare le diverse organizzazioni delle sedute



- Modalità di facoemulsificazione con regolazione della potenza faco, presenza di manipoli US almeno da 28 KHz: Modalità di funzionamento: Continuo, Pulsato, Burst
- Modalità vitrectomia standard da 20G
- Modalità vitrectomia mini invasiva con utilizzo di vitrectomi da 23G, 25G e 27G
- Modalità vitrectomia combinata con chirurgia della cataratta con i calibri indicati
- Vitrectomi ad alta velocità di taglio (almeno 5000 tagli/minuto)
- Modalità scambio aria/fluido
- Modalità infusione ed estrazione dei fluidi viscosi
- Sistema di illuminazione con almeno due sorgenti indipendenti
- Modalità di facoframmentazione per via pars plana
- Modalità diatermia esterna (eso) completa di pinze e penna
- Modalità diatermia interna (endo) completa di tutti i calibri (20, 23, 25, 27)
- Sistema endolaser (532 nm) integrato con pedale modulabile
- Pedale modulabile per la gestione della vitrectomia e della facoemulsificazione
- Carrello con ampio vassoio per appoggio accessori
- Per ogni sistema dovranno essere forniti ²almeno
 - o n. 4 manipoli ultrasuoni /anno
 - o n. 4 manipoli irrigazione/aspirazione/anno


II PACK VITRECTOMIA 23/25/27G proposto deve comprendere:

- N. 1 cassetta per segmento posteriore
- N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi
- N. 1 deflussore e linea per infusione
- N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie
- N. 3 lancia sclerale con trocar valvolati e relativi tappi
- N. 1 siringa 20 CC
- N. 1 cannula infusione 4 mm
- N. 1 telo coprimonitor
- N. 1 telo copritavolino (a copertura della consolle/vassoio dell'apparecchio)
- Tutto quanto necessario al funzionamento del sistema proposto

II PACK PER CHIRURGIA COMBINATA VITREO/CATARATTA 23/25/27G proposto deve comprendere:

- N. 1 cassetta per chirurgia combinata
- N. 1 sonda per vitrectomia completa di tubi
- N. 1 deflussore e linea per infusione
- N. 1 set adattatori e rubinetto a tre vie
- N. 1 fibra ottica luminosa

² Le aziende aggiudicatarie si impegnano ad assicurare per ogni anno di contratto la presenza del numero minimo di manipoli pluriuso indicati: in caso di guasto è quindi necessaria l'immediata sostituzione



- N. 3 lance sclerali con trocar valvolati e relativi tappi
- N. 1 siringa 20 CC
- N. 1 cannula infusione 4 mm
- N. 1 set tubi I/A
- N. 1 telo coprimonitor
- N. 1 set accessori faco 2,75 / 2,2 mm
- N. 1 telo copritavolino (a copertura della consolle/vassoio dell'apparecchio)
- quant'altro necessario per il funzionamento del sistema proposto

Le ditte devono proporre Dispositivi e materiale di consumo di ultima generazione che rappresenti il meglio della loro produzione in termini di tecnologia con le caratteristiche specifiche indicate in scheda offerta

Le ditte dovranno offrire la possibilità di acquistare i DM compresi nei kit anche singolarmente


Art.4 Requisiti qualitativi e preferenziali

Le offerte saranno valutate sulla base delle caratteristiche tecniche migliorative/criteri indicati negli allegati B.1 e B.2, dove sono indicate anche le soglie minime per l'ammissione

Art.5) Conformità a disposizioni e norme

Le apparecchiature e gli accessori devono essere conformi alle seguenti normative:

- D.Lgs. 81/2008 "Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" per quanto riguarda le implicazioni sulla gestione della sicurezza";
- D.L. 46 del 24/02/97 recepimento direttiva CEE 93/42 e D. Lgs. n. 37 del 25 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva 2007/47/CE (allegare dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore) o, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo relativo ai Dispositivi Medici. Le apparecchiature devono anche essere rispondenti alle norme tecniche CEI 62.5 (EN 60601-1).
- D.Lgs. 27/2014, recepimento della Direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinanti sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche- Applicazione ai dispositivi medici; - Norme UNI e CEI di riferimento (ad esempio CEI 62,5 e particolari); in alternativa dovrà essere prodotta una opportuna analisi del rischio a dimostrazione della rispondenza ai requisiti essenziali della direttiva CEE di riferimento.
- le apparecchiature oggetto della fornitura dovranno essere aderenti, nelle modalità stabilite nelle specifiche tecniche generali, agli standard DICOM e IHE.
- alle normative in materia di protezione dei dati personali con strumenti elettronici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR) e al D.Lgs.196/2003 integrato dalle modifiche del Dlgs.101/2018".



Inoltre le attrezzature fornite devono prevedere tutti i necessari accorgimenti per le possibili integrazioni con l'architettura informatica in dotazione alle Aziende AVEC relativamente ad autenticazione, profili autorizzazione, antivirus, firewall, aggiornamento programmi, accesso remoto ecc ..

Il materiale di consumo offerto deve essere conforme:

- alle norme vigenti per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio.
- alle norme vigenti per quanto attiene al confezionamento e all'etichettatura e tali da garantire il mantenimento della sterilità.
- tutto il materiale classificato come Dispositivo Medico (DM) deve essere conforme al D.Lgs. 46 del 24/02/1997 (attuazione della Direttiva 93/42/CEE) o, se applicabile, al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo relativo ai Dispositivi Medici

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:


- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati;

Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario

Le condizioni offerte sono immediatamente vincolanti per l'aggiudicatario, mentre per l'Azienda Sanitaria l'impegno è subordinato alla relativa accettazione.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda e/o da terzi autorizzati.



La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

La violazione di tali prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo I, Capo IV, del decreto legislativo n. 81/2008.

Art.8) Consegna e installazione dei sistemi

Qualora dalla conclusione della gara alla installazione dei dispositivi, la Ditta Aggiudicataria immetta sul mercato un nuovo sistema ovvero l'aggiornamento del sistema offerto, è tenuta, previo parere dell'Ingegneria Clinica e dei Clinici, senza alcun costo aggiuntivo, a consegnare il nuovo sistema ovvero l'aggiornamento del sistema offerto.

La consegna e l'installazione delle tecnologie dovranno essere **preventivamente concordate con il referente dell'Ingegneria Clinica.**


Non sono disponibili magazzini, pertanto la consegna e l'installazione dovranno essere contestuali.

I sistemi dovranno essere consegnati dotati di tutti gli accessori e dispositivi necessari per il rispetto delle norme vigenti e senza nessun onere aggiuntivo rispetto a quanto previsto in offerta.

I dispositivi dovranno essere consegnati a cura e spese della Ditta Aggiudicataria (trasporto, imballo, spese doganali) e **messi in funzione entro 30 giorni** data aggiudicazione a meno di diverse indicazioni (vedi ad esempio tabella quantitativi)

Qualora il materiale non corrispondesse a quanto specificatamente aggiudicato, sarà respinto alla Ditta Aggiudicataria che dovrà sostituirlo con altro avente le caratteristiche richieste, **rimanendo immutati i termini di scadenza e le eventuali penali per ritardata consegna di cui all'ordine originario.**

La messa in funzione viene attestata da un preventivo collaudo di massima da parte della Ditta Aggiudicataria, preliminare a qualsiasi attività di collaudo, all'utilizzo e alla formazione del personale. La messa in funzione viene attestata attraverso la



predisposizione a cura della Ditta Aggiudicataria di un **Verbale di installazione e messa in funzione**, da consegnarsi al DEC.

Saranno a carico della Ditta tutte le spese prevedibili, imprevedibili ed oneri della responsabilità civile verso terzi, inerenti alla fornitura stessa.

La Ditta Aggiudicataria dovrà consegnare, al momento della fornitura, per ognuno dei dispositivi:

- un **manuale d'uso cartaceo**, in lingua italiana, conforme alla normativa applicabile (93/42 Dispositivi Medici o 2017/745 se applicabile),
- un **manuale d'uso**, preferibilmente in **formato digitale**, in lingua italiana perfettamente identico a quello cartaceo,
- copia delle verifiche IEC 60601-1 eseguite entro 3 mesi dalla data di consegna, complete di dati strumentali ed esito positivo

Al termine del periodo contrattuale la ditta dovrà farsi carico del recupero del materiale fornito.

Unitamente alla strumentazione le ditte aggiudicatricie dovranno mettere a disposizione i pack necessari alla fase di collaudo, oltre ad una fornitura per assicurare la prima settimana di attività, in attesa di procedere con gli ordinativi GAAC. Per tutti i DM e il materiale presente nel kit dovranno essere fornite le schede tecniche e le certificazioni RUE/DM

È fatto assoluto divieto di utilizzare i contenitori di raccolta rifiuti della struttura sanitaria.

Art.9) Accettazione

Il collaudo verrà articolato in due fasi:


FASE 1 - autorizzazione all'uso:

Effettuato solo a seguito di comunicazione scritta da parte della Ditta fornitrice al collaudatore dell'avvenuta installazione e messa in funzione del sistema offerto ("**Verbale di installazione e messa in funzione**").

Il tecnico incaricato di eseguire le verifiche di conformità, coadiuvato da SPP se necessario e personale sanitario, dovrà:

- accertare la completezza della fornitura, inclusa la presenza della manualistica richiesta;
- effettuare la verifica preliminare di corrispondenza ai requisiti di capitolato e a quanto dichiarato dalla Ditta fornitrice in offerta;
- effettuare le verifiche della documentazione prodotta ai sensi della IEC 60601-1

La FASE 1 dovrà concludersi entro **15 giorni solari** consecutivi dalla comunicazione scritta della Ditta fornitrice dell'avvenuta consegna (verbale di installazione e messa in funzione). Tale tempo è tuttavia è da ritenersi al netto di eventuali richieste di chiarimento ("**Richiesta risoluzione Non Conformità**").



Al termine delle verifiche viene redatto un **Verbale esito prima fase collaudo** contenente gli esiti della prima fase di collaudo.

Qualora siano presenti inadempienze da risolvere verrà comunicata alla Ditta Aggiudicataria una **“Richiesta risoluzione Non Conformità”** che riporta in maniera esplicita:

- i punti vincolanti l'autorizzazione all'uso, da risolvere tassativamente entro 15 giorni solari consecutivi, pena esito negativo del collaudo;
- i punti non vincolanti l'autorizzazione all'uso che devono in ogni caso essere risolti prima del termine del collaudo (FASE 2);

Se gli esiti della valutazione sono positivi o se le inadempienze evidenziate non compromettono l'uso sicuro della fornitura verrà comunicata alla Ditta la **“Comunicazione di autorizzazione all'uso”** che:

- conclude la Prima Fase del collaudo;
- abilita la Ditta fornitrice ad avviare il piano di formazione e addestramento del personale per l'uso dell'apparecchiatura (vedasi Articolo 9 – Assistenza post-vendita, Sezione Informazione e addestramento del personale)

Se le inadempienze evidenziate possono compromettere l'uso sicuro della fornitura la valutazione viene sospesa fino alla totale risoluzione delle problematiche. Trascorsi 15 giorni solari continuativi dalla **“Richiesta risoluzione Non Conformità”**, in assenza di completa risoluzione, verrà comunicato alla Ditta Aggiudicataria la **“Comunicazione di collaudo negativo”**.

FASE 2 -collaudo definitivo:

La seconda fase del collaudo è finalizzata ad effettuare il controllo completo della funzionalità del sistema fornito e la verifica della formazione/addestramento del personale. Tale fase dovrà essere conclusa entro **30 giorni solari** consecutivi dalla **“Comunicazione di autorizzazione all'uso”**, al netto di eventuali richieste di chiarimento (**“Richiesta risoluzione Non Conformità”**). Durante questa fase verrà valutata la funzionalità del sistema in vivo, testando l'operatività secondo la pratica clinica corrente.


Alla Ditta Aggiudicataria verranno comunicate eventuali **“Richieste risoluzione Non Conformità”** riportanti in maniera esplicita:

- i punti vincolanti la chiusura del collaudo, da risolvere tassativamente entro 15 giorni solari consecutivi, pena esito negativo del collaudo;
- i punti non vincolanti la chiusura del collaudo che, qualora non entro risolti 15 giorni solari consecutivi, pur portando alla chiusura del collaudo, possono dar luogo all'applicazione di penali (**collaudo positivo con riserva**);

Se gli esiti della valutazione sono positivi o comunque le inadempienze residue non sono ritenute vincolanti, il collaudatore redige la **“Comunicazione di collaudo definitivo”** che:

- conclude la Seconda Fase del collaudo;
- dà avvio al contratto di fornitura;

Se le inadempienze residue sono ritenute vincolanti verrà inviata alla Ditta Aggiudicataria la **“Comunicazione di collaudo negativo”**.



In seguito alla comunicazione del collaudo definitivo le Ditte dovranno garantire la fornitura dei pack per il periodo di completamento delle pratiche per l'emissione degli ordini GAAC (si stima per l'attività di massimo 1 settimana).

Art. 10) Consegna materiale di consumo e kit

Durante il periodo di collaudo la ditta aggiudicataria dovrà fornire il materiale previsto nei PACK necessario alle verifiche. La prima fornitura dovrà essere assicurata entro 1 giorno solare data ordine in modo da garantire la continuità di erogazione del servizio.

La consegna del materiale di consumo dovrà essere effettuata dalla ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, entro e non oltre dieci giorni consecutivi dalla data dell'ordine, di volta in volta trasmesso dal servizio competente, per iscritto o via fax, presso il magazzino indicato in calce all'ordine.

In casi di urgenza, da dichiararsi a cura del servizio competente, la ditta dovrà provvedere alla consegna con la massima sollecitudine e comunque non oltre le 48 ore solari dal ricevimento della richiesta.

La merce dovrà essere accompagnata da una distinta, in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità e quantità fornita; copia della distinta sarà restituita per ricevuta. La firma per ricevuta della merce non impegna l'Azienda Sanitaria.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.


Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

Qualora la Ditta Aggiudicataria non riesca ad ottemperare a quanto sopra entro i tempi indicati, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria la penale specificata dal successivo Articolo 18, al punto "Mancata consegna del materiale di consumo".

Art.11) Assistenza Tecnica

La valutazione dell'assistenza tecnica fornita verrà effettuata sulla base di quanto riportato negli Allegato A.1 e A.2, la cui compilazione è OBBLIGATORIA. Deve essere compilata la scheda in ogni sua voce, senza fare riferimento ad allegati non richiesti. Qualsiasi documento fornito che contenga elementi in contrasto con quanto indicato e sottoscritto negli Allegato A.1 e A.2 sarà considerato nullo agli effetti della trattativa.

11.1 Formazione e supporto specialisti



Dovrà essere realizzata tramite affiancamento di personale tecnico esperto al personale delle Aziende Sanitarie. Dovrà permettere di:

- Avviare l'attività legata all'uso dei nuovi sistemi
- Supplire ad eventuali carenze formative si dovessero riscontrare dopo la prima fase di addestramento
- Fornire supporto a personale non ancora addestrato

Requisiti minimi richiesti


- Il programma presentato dovrà riportare la sintesi degli **argomenti trattati** e **l'impegno orario** previsto per l'addestramento e la proposta operativa per la formazione
- Sezione dedicata alla formazione del personale preposto al reprocessing e all'allestimento
- Per tutta la durata del contratto disponibilità -senza oneri aggiuntivi- a reiterare le iniziative formative qualora si rilevassero carenze formative o si verificasse la necessità di formare all'uso personale aggiuntivo

11.2 Manutenzione- Assistenza tecnica manutentiva

La valutazione verrà effettuata sulla base di proposte migliorative rispetto ai requisiti minimi richiesti. I requisiti minimi richiesti e quanto indicato nell'Allegato B.xx, se migliorativo, sono da intendersi validi per l'intero periodo contrattuale.

Requisiti minimi richiesti – sistemi in acquisto

- Individuazione della Ditta manutentrice autorizzata dal Fabbricante. Gli operatori addetti all'assistenza tecnica dovranno avere capacità ed esperienza documentabile e dovranno essere opportunamente e costantemente formati ed informati
- Attività garantite:
 - Illimitati interventi su chiamata per guasto o segnalazione malfunzionamenti
 - Ricambi e accessori inclusi, comprese parti usurabili
 - Manutenzione preventiva-periodica secondo periodicità e prescrizioni del Fabbricante
 - Esecuzione della verifica di sicurezza elettrica EN 60601-1
 - Sostituzione dei manipoli pluriuso
- Interventi per manutenzione correttiva: la risoluzione deve essere assicurata entro **2 giorni lavorativi dalla chiamata. Qualora l'intervento richieda il ritiro/la spedizione presso sede Ditta, la stessa dovrà essere effettuata a cura e spese della ditta aggiudicataria. E' consentito, per rispettare le tempistiche richieste, fornire materiale sostitutivo di pari caratteristiche.**
- Rilascio di evidenza delle attività eseguite all'Ingegneria Clinica; per le manutenzioni preventive/programmate, tale evidenza deve essere completa della specifica check list compilata
- Fornitura gratuita degli aggiornamenti hardware e software rilasciati durante tutta la durata del contratto (finalizzati per migliorare la sicurezza, correggere anomalie di funzionamento o altro)
- Qualora la Ditta Partecipante offra sistemi per diagnosi di funzionamento e di guasto



in remoto, deve presentare adeguata documentazione e l'eventuale attivazione è vincolata all'ottenimento del parere favorevole degli Uffici Privacy e Informatica

Art.12) Dispositivo Vigilanza

La Ditta Aggiudicataria si impegna a notificare, a mezzo pec, ai Referenti Aziendali Vigilanza (Farmacia ed Ingegneria Clinica) ogni richiamo, alert o difetto di qualsiasi apparecchiatura, dispositivo o suo componente inclusi nella fornitura, entro e non oltre 5 giorni solari dal primo annuncio in qualsiasi Nazione, a meno di diverse indicazioni introdotte dal Regolamento Unico Dispositivi Medici 2017/745.

L'implementazione di eventuali azioni correttive individuate dal Fabbricante dovrà essere concordata con l'unità operativa utilizzatrice ed effettuata senza alcun onere per l'Azienda USL e senza introdurre alcuna interruzione alla attività clinica.

La Ditta Aggiudicataria si impegna inoltre a trasmettere ai Referenti Aziendali Vigilanza i rapporti di lavoro a conclusione delle azioni correttive previste dal Fabbricante entro e non oltre 10 giorni solari dall'effettuazione delle stesse.


Art.13) Acquisto di prodotti non assegnati in gara

L' Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

Art.14) Controlli

L'Azienda può disporre, in qualsiasi momento, ogni accertamento e controllo sulla fornitura consegnata o sulle modalità operative della fornitura, servizio compreso, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato.

Le eventuali inadempienze riscontrate potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta aggiudicataria ed applicazione di penalità per inadempimento.



Art.15) Customer satisfaction

Al fine di rilevare il livello di soddisfazione degli utenti del contratto, potranno essere somministrati ed elaborati dei questionari ad hoc.

Tali questionari saranno relativi ai servizi. I questionari saranno composti da domande (item) alle quali dovrà essere risposto con la scelta di un valore e potranno essere somministrati, con cadenza periodica.

I questionari potranno contenere domande relative a:

- comprensione delle esigenze,
- cordialità del personale,
- rispetto percepito dagli utenti,
- tempo di attesa per l'intervento,
- capacità di effettuare gli interventi velocemente,
- capacità di fornire informazioni,
- qualità del servizio in relazione alle aspettative degli utenti,
- abilità e prontezza a rispondere a qualsiasi domanda.
- valutazione del livello di soddisfazione complessiva del service.

Gli esiti della rilevazione dovranno attestarsi su livelli medio alti di soddisfazione, in particolare, il valore medio delle risposte, per ogni item, dovrà collocarsi nel più alto 33-esimo percentile della scala utilizzata per la valutazione di quell'item. Per esempio, se la scala di valutazione va da 1 a 5 per soddisfazione crescente, la media delle risposte deve essere tra 3,35 e 5.


Art.16) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.



Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.


Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.



Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.17) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it/ sezione informazioni per operatori economici e gare d'appalto – documentazione,

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf,

Azienda USL di Imola: www.ausl.imola.bo.it/ sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell'Azienda USL di Imola.

Per l'Azienda USL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via A. Cassoli n° 30, Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.


Come previsto dall'art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L'AUSL di Bologna in qualità di "soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto." Tale documento è allegato al presente capitolato speciale.

L'Azienda USL di Imola e l'Azienda Usl di Ferrara, allegato al contratto di appalto, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.18) Referenti delle attività

Le infrastrutture tecniche aziendali costituiscono l'interfaccia di natura tecnica con la Ditta Aggiudicataria.

Il **Servizio Acquisti di Area Vasta** costituisce l'interfaccia di natura giuridico –



amministrativa tra le Aziende e la Ditta Aggiudicataria.

I Servizi Utilizzatori e le UOC di Ingegneria Clinica definiranno i referenti per l'addestramento del personale, per la validazione dei calendari degli interventi programmati e per la segnalazione di disservizi/eventi.

L'**Ufficio Affari Istituzionali** costituisce l'interfaccia per le problematiche relative al rispetto della Privacy, in conformità al Decreto Legislativo 196/03.


La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare i propri referenti, come espressamente richiesto nel disciplinare di gara.

Art.19) Penalità

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

In particolare, le non conformità che potranno essere riscontrate sono indicate qui di seguito:

- **Consegna** della strumentazione in tempi superiori a quelli indicati all' **Art. 8** o in quelli migliorativi eventualmente proposti. In tal caso, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari **allo 1% dell'importo dell'ordine per ogni giorno solare di ritardo**, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto. In caso di reiterati ritardi, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;
- **Consegna** dei consumabili in tempi superiori a quelli indicati all' **Art. 10**, o in quelli migliorativi eventualmente proposti. In tal caso, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari **€ 100,00 per ogni giorno solare di ritardo** oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti nelle more dell'attivazione del contratto. In caso di reiterati ritardi, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;
- **Dispositivi non corrispondenti** a quanto specificatamente aggiudicato: in tal caso l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a **€ 1.000,00**, oltre ad un eventuale risarcimento danni. In tal caso la ditta invitata a consegnare i prodotti aggiudicati. In caso di reiterate violazioni, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto
- **Carenze documentali** o di qualsiasi altra natura che abbiano portato ad un collaudo positivo con riserva. In tal caso, l'amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale pari **0,03%** per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni;



- **Mancanza di corsi di formazione** o mancanza di affiancamento al personale sanitario (vedi Art.11). In tal caso, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 200,00** per ogni disservizio
- **Non rispondenza degli interventi** di manutenzione con quanto dichiarato in sede di presentazione dell'offerta. In tal caso, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare immediatamente alla Ditta Aggiudicataria una penale pari a **€ 200,00**, oltre ad un eventuale risarcimento danni. Inoltre, nel caso in cui non vengano prodotti i verbali relativi alle manutenzioni preventive programmate e correttive, ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale pari a **€ 200,00** per ogni dispositivo non regolarmente mantenuto. Nel caso in cui si verificano **ritardi sulle manutenzioni correttive** (verificati attraverso segnalazione da parte dei referenti delle U.O., o attraverso evidenza documentale), ciascuna Azienda Appaltante si riserva la facoltà di applicare un'ulteriore penale, pari a **€ 100,00** per ogni giorno solare di ritardo, fino alla risoluzione del guasto.
- **Notifica** all'Ingegneria Clinica di ogni richiamo, alerts o difetto di qualsiasi dispositivo o suo componente in tempi superiori a quelli indicati all' **Art.12** In tal caso, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare una penale pari a **€ 300,00** per ogni giorno solare di ritardo.
- In caso di **reclami**, provenienti dal Servizio Utilizzatore e/o da altri Servizi per comportamenti, omissioni e/o fatti direttamente imputabili alla ditta, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare una penale pari a **€ 200,00**;
- In tutti gli altri casi di **disservizi** documentati, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare una penale pari a **€ 200,00**;

Oltre all'applicazione delle penali, qualora la frequenza delle non conformità lo rendesse necessario, l'Azienda Sanitaria si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto (vedi successivo Art. 19).


Le Aziende provvederanno altresì a segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (www.albofornitori.it).

Come previsto dal successivo articolo ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda Sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'importo delle penali per ritardato adempimento, ai sensi dell'articolo 113 bis del Codice degli appalti, non può superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Nel caso in cui, all'esito degli audit effettuati dal Titolare del trattamento o da terzi incaricati, le misure tecniche, organizzative e/o di sicurezza adottate dal Responsabile del trattamento e/o Sub-responsabile del trattamento risultino inadeguate o, comunque,



venivano riscontrate evidenze di violazioni gravi commesse dal Responsabile del trattamento o Sub-responsabile del trattamento dei dati personali, è prevista una penale da € 500,00 a € 1.000,00;

Nel caso in cui l'Azienda contesti alla ditta l'esatto adempimento delle prestazioni o l'osservanza degli obblighi contrattuali in relazione a casi non previsti nei punti precedenti, potrà richiedere il pagamento di una penale rapportata al valore dei beni o dei servizi oggetto dell'inadempimento.

L'Amministrazione contraente contesterà formalmente mediante PEC le inadempienze riscontrate e assegnerà un termine non inferiore a 7 giorni lavorativi per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda committente provvederà ad applicare le penali nella misura sopra indicata.

L'applicazione delle penali previste nei diversi articoli della presente scrittura avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n. 633/72.

Il totale delle penali non potrà comunque essere superiore al 10% del valore del contratto ai sensi dell'art.113 bis del D.Lgs. 50/2016.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Aggiudicatario a mezzo PEC.


Restano salve tutte le azioni tendenti al riconoscimento di ulteriori danni.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

Art.20) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a. avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b. per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d. in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e. in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda Sanitaria;
- f. in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;



- g. qualora l'Azienda Sanitaria notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h. in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza
- i. in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art.21) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda Sanitaria che fin da ora s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.22) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende sanitarie, esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG


Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Azienda USL di Ferrara:



I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:
AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Codice fiscale: 02406911202
Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:
L'originale della fattura dovrà essere così intestato:
AZIENDA USL DI IMOLA
Codice Fiscale: 90000900374
Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:
AZIENDA U.S.L. DI FERRARA
Codice fiscale: 01295960387
Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

PER L'AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
P.I. 01295950388
Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA


Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato



In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.


Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara deve/devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.


Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2 0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non



	sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.
--	--

Art.23) subappalto

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D. Lgs.50/2016.

L'esecuzione della presente fornitura deve essere effettuata dall'Operatore Economico aggiudicatario. Possono essere oggetto di subappalto eventuali attività accessorie.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)


(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

- 1. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
- 2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
- 3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.24) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.



Art.25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).


Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero,



qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro



subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.26) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Art. 27) Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda Sanitaria presso la sede di Via Castiglione, 29 – 40100 BOLOGNA.


Art.28) Informazioni

Per ogni ulteriore informazione, relativa al presente Capitolato, le Ditte concorrenti potranno rivolgersi al Dott. Giuseppe Giorgi (giuseppe.giorgi@ausl.bologna.it), Servizio Acquisti Metropolitano - Via Gramsci n. 12 - Bologna - tel. 051 6079636 tutti i giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

Art. 29) Documentazione di gara

Fanno parte della documentazione di gara:

- 1) bando di gara
- 2) disciplinare di gara
- 3) Capitolato Speciale
- 4) Allegato 1- Clausole vessatorie;
- 5) Allegato 2- domanda di partecipazione
- 6) Allegato 3- schema di contratto
- 7) Allegato 4 -Descrizione trattamento dati;
- 8) Allegato 5 - Istruzioni trattamento dati;
- 9) Allegato A.1 - Questionario lotto n. 1;
- 10) Allegato A.2 - Questionario lotto n. 2;
- 11) Allegato B.1 criteri di valutazione lotto n. 1_rev1;



- 12) Allegato B.2 criteri di valutazione lotto n. 2_rev1;
- 13) Allegato C - Elenco DM;
- 14) Allegato D - Mod_DB_DM_bloccato;
- 15) Allegato E - schema di offerta economica_lotto 1 def.;
- 16) Allegato E - schema di offerta economica_lotto 2. def.;
- 17) DGUE (da compilarsi direttamente sulla Piattaforma SATER);
- 18) DUVRI

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)